



PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Approvato con delibera del Collegio Docenti n. del

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. del

Il presente protocollo si pone l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. Le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” varate dal MIUR nel 2015 danno una chiara descrizione del bullismo e del cyberbullismo e chiariscono ciò che è necessario eliminare per prevenire e contrastare le prevaricazioni: disinformazione e pregiudizio. Azioni di prevenzione, ancor prima che di contrasto, si rendono necessarie in quanto il fenomeno del bullismo, con l'avvento delle nuove tecnologie, è approdato nell'ancora più pericoloso cyberbullismo, che può in molti modi ledere la dignità di una persona, diffondendo, in rete, in modo capillare e indelebile, notizie e informazioni atte a denigrare e ad offendere. La prima azione di contrasto al bullismo e al cyber bullismo resta sicuramente la cura della relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio. La scuola mira alla costruzione di un'etica civile e di convivenza, grazie alla quale ogni individuo conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione per diventare cittadini consapevoli; inoltre, la scuola, quale luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e ha il compito di favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Tali indicazioni sono contenute anche nella legge 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica” che prevede, fra l'altro, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, l'educazione alla cittadinanza digitale.

OBIETTIVI

Il documento, alla luce delle recenti norme ministeriali, ha i seguenti obiettivi:

- chiarire i concetti di bullismo e cyberbullismo, le caratteristiche e gli attori
- presentare la normativa di riferimento
- delineare le responsabilità delle figure scolastiche, della famiglia e degli alunni
- definire le azioni che la scuola vuol mettere in atto in materia di prevenzione

- presentare il protocollo di intervento nei casi di emergenza

DEFINIZIONE DI BULLISMO e CYBERBULLISMO

Con il termine “bullismo” si definisce un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi. Le caratteristiche che distinguono un episodio di violenza occasionale da un atto di bullismo sono:

- 1) intenzionalità, ossia il fatto che il bullo o la bulla pianifica le azioni, sceglie attentamente la vittima, e mette in atto intenzionalmente dei comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio, scegliendo anche il luogo e i momenti in cui agire;
- 2) persistenza nel tempo: il bullismo è caratterizzato da una relazione tra aggressore e vittima che continua nel tempo, vi è perciò una certa ripetitività dei comportamenti di prepotenza;
- 3) asimmetria di potere tra aggressore e aggredito, e non si tratta solo di forza fisica, ma di un potere di intimidazione nei confronti della vittima: per esempio, il bullo dispone di una rete di amici e potenziali complici, mentre il ragazzo aggredito spesso è più isolato. Non possiamo quindi parlare di bullismo quando due compagni litigano fra di loro, anche se lo fanno in modo molto acceso, perché non vi è una disparità di forza (fisica e/o psicologica) e nemmeno isolamento dal gruppo;
- 4) presenza di complici e spettatori: gli atti di bullismo si verificano spesso perché, oltre alla vittima e al bullo, c'è una comunità silente, indifferente, che lascia sola la vittima e non porta il bullo a ragionare. La scuola può avere un ruolo determinante nel promuovere il confronto e stimolare il coraggio di abbattere il muro di indifferenza e di paura.

Si possono definire tre tipi di bullismo:

- fisico: colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima;
- verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro;
- indiretto: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci.

E' molto importante esplorare quelli che sono tutti i soggetti coinvolti nei processi, dal momento che questo è un fenomeno fra pari, e tutti gli attori hanno una loro responsabilità.

Si possono individuare, tra i protagonisti delle prepotenze:

- *il bullo*, ossia il leader, l'ideatore delle sopraffazioni
- *i sostenitori*, ossia coloro che partecipano alle prepotenze anche non direttamente, ma sostenendole attivamente con incitamenti e che alimentano fortemente il clima ostile nei confronti della vittima
- *gli spettatori passivi*, che sono presenti quando si compiono prepotenze, osservano, ma non prendono alcuna posizione: in realtà hanno un ruolo molto importante nel bullismo perché da

una parte aumentano la sensazione di umiliazione della vittima, dall'altra incoraggiano ancor di più l'aggressore, in quanto, non opponendosi, rendono lecite le sue azioni

Dalla parte delle vittime possiamo enumerare le seguenti figure:

- *vittima passiva*, che subisce le prevaricazioni senza opporsi in alcun modo
- *difensori della vittima*, che intervengono direttamente aiutandola o cercando aiuto

Per quanto riguarda il **cyberbullismo**, la legge 71 del 2017, art. 1 comma 2, così definisce cyberbullismo “ qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Il cyberbullismo quindi differisce dal bullismo in quanto le azioni aggressive vengono agite da un singolo o da un gruppo tramite mezzi elettronici, verso una vittima che non può difendersi facilmente dagli attacchi. Alle caratteristiche di intenzionalità, persistenza nel tempo e asimmetria di potere, già presenti nel bullismo, si vengono ad aggiungere altri elementi, che rendono gli attacchi di cyberbullismo molto pesanti da sostenere per chi li subisce:

- *anonimato o, meglio, percezione di anonimato* (ogni dispositivo ha un codice che permette alla Polizia Postale di identificare la fonte da cui è stato inviato il materiale), e conseguente de-responsabilizzazione del cyberbullo, causata da un aumentato distacco tra il gesto compiuto, il suo significato, il suo effetto sulla vittima. L'iniziale anonimato rende inoltre difficoltoso da parte di chi ha subito l'attacco l'identificazione dell'aggressore, e quindi può passare del tempo prima di riuscire a bloccare il cyberbullo.
- *manca di spazio e tempo definiti* dell'azione prevaricatoria che quindi non si esaurisce in un frangente preciso della giornata, ma invade anche la vita privata della vittima, a tutte le ore del giorno e della notte.
- *facilità di accesso agli strumenti tecnologici* da parte dei ragazzi e difficoltà di controllo da parte degli adulti
- *pubblico più vasto* che rende l'impatto dell'azione aggressiva molto forte nei confronti della vittima
- *permanenza nel tempo* di ciò che viene postato
- *rapida diffusione nella rete* del materiale compromettente
- *manca del confronto diretto* con la vittima, elemento che spesso rende il cyberbullo non consapevole dell'effetto delle proprie azioni sull'agredito

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

- a) il genitore per colpa in educando e colpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),

b) la scuola per colpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non anche da quella di colpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. Per i minori di 14 anni che compiono atti di bullismo e cyberbullismo non è prevista responsabilità penale, per la legislazione italiana non sono penalmente punibili.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente poste a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 235/2007 recante “Patto di Corresponsabilità”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”; nella legge, oltre a numerose indicazioni operative per contrastare il cyberbullismo, si trovano per la prima volta i tempi e le modalità per l’oscuramento o il blocco dei dati personali del minore, o di contenuti che possono essere offensivi nei suoi confronti. La legge inoltre prevede, per ultraquattordicenni (e non dovrebbe essere il caso nostro) che hanno commesso atti di cyberbullismo nei confronti di ragazzi sotto i 14 anni, la proposta di ammonimento da parte del Questore.

- dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017; 13/01/2021 decreti per dare continuità alle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.

RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE

1. Il Dirigente Scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un Referente del bullismo e del cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, e per quanto riguarda il cyberbullismo quelle che operano nell'area dell'informatica, con l'obiettivo di ampliare la conoscenza e l'utilizzo sicuro di Internet;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole

2. Il referente del bullismo e del cyberbullismo:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, alunni e tutto il personale docente e non docente;
- coordina le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, con carattere di continuità, per far acquisire consapevolezza sulle conseguenze delle trasgressioni;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare i progetti di prevenzione;
- cura eventuali rapporti di rete fra scuole per possibili convegni/seminari/corsi.

3. Il Collegio Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, collaborando, eventualmente, anche con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno
- mette in atto azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

4. Il consiglio di classe/interclasse:

- pianifica attività didattiche finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli alunni e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile, prevedendo attività gestite attraverso l'educazione fra pari;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- favorisce progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. Il docente:

- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo, di educazione fra pari e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- promuove attività di socializzazione (dibattiti, circle time...) per favorire un buon clima di classe;
- prevede, all'interno della programmazione e dell'attività curricolare, momenti di confronto e osservazione legati agli obiettivi del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, dell'educazione alla legalità, delle competenze digitali ecc.;

6. I genitori:

- educano i propri figli al significato e al rispetto delle norme sociali;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità
- conoscono il Regolamento d'Istituto e le sanzioni previste nei casi di bullismo e cyberbullismo
- conoscono il Protocollo di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo;

7. Gli alunni:

- imparano le regole di rispetto dell'altro nella vita reale e nella rete, facendo attenzione ai contenuti che inviano e condividono;
- segnalano tempestivamente situazioni di malessere ed episodi di prepotenze, nella vita reale e on line, che potrebbero sfociare in bullismo e cyberbullismo;
- collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi e il ripristino del rispetto della legalità
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
- conoscono e rispettano il regolamento di Istituto

AZIONI DI PREVENZIONE

L'intervento di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo viene svolto a più livelli:

1) Scuola

- presentazione e condivisione del Protocollo a tutta la Comunità scolastica
- organizzazione di momenti di formazione e riflessione di tutto il personale scolastico, docente e non, sul tema del bullismo e del cyberbullismo;
- organizzazione di momenti formativi e informativi per i genitori;
- organizzazione di percorsi di formazione per gli alunni di tutto l'Istituto, anche in relazione ai bisogni rilevati dal singolo Plesso o dalla singola Classe, con l'ausilio di esperti esterni o di docenti interni opportunamente formati;

- organizzazione di eventi e momenti di riflessione in occasione del 5 febbraio, “Safer Internet Day”, o del 7 febbraio, “Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo”;
- collaborazione continua con le agenzie del territorio per promuovere progetti prosociali, la conoscenza sempre più approfondita delle nuove tecnologie, l’educazione alla legalità;
- collaborazione con le Forze dell’Ordine del territorio;
- costante vigilanza da parte di tutto il personale scolastico per bloccare sul nascere episodi di prepotenza, e per rilevare stati di malessere personale o relazioni problematiche, che vengono affrontati al fine di mantenere un buon stato di benessere e di clima di classe;
- promozione di una buona e attiva collaborazione tra Scuola e Famiglie;
- promozione della cultura della non violenza, della gestione positiva del conflitto e delle relazioni, del contrasto all’omertà, della capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, a tutti i livelli dell’Istituto

2) Classe

- condivisione di un regolamento di classe attraverso la partecipazione attiva degli studenti
- osservazione sistematica dei singoli alunni
- organizzazione di colloqui con i genitori degli alunni a rischio, per mettere in luce i punti di debolezza e lavorare al più presto sui punti di forza, anche in collaborazione con il Referente e/o con la Psicologa presente a scuola
- potenziamento delle competenze emotive, sociali, relazionali, attraverso stimoli inseriti all’interno dell’attività curricolare (letture, film, video, rappresentazioni teatrali)
- utilizzo delle tecniche di apprendimento cooperativo e di educazione fra pari

PROTOCOLLO DI INTERVENTO NEI CASI DI EMERGENZA

Il provvedimento disciplinare dovrà sempre tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. La collaborazione fra adulti Dirigente, docenti e genitori è fondamentale per contrastare tali comportamenti.

L’intervento della scuola nei casi di bullismo e cyberbullismo prevede 4 fasi fondamentali:

1) ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI

- segnalazione dell’episodio di prepotenza (nella vita reale o nella rete) da parte della vittima o di chi ne sia a conoscenza
- raccolta di informazioni sull’accaduto da parte dei docenti, del referente e del Dirigente, tramite colloqui con le persone coinvolte. Occorre creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni.

2) RISULTATI SUI FATTI OGGETTO DI INDAGINE

- se il conflitto è di lieve entità, risoluzione del problema da parte dei docenti di classe, eventualmente in collaborazione con il referente, avviso alle famiglie e convocazione dei genitori degli alunni coinvolti per colloquio;
- valutazione approfondita del caso se questo si presenta di particolare problematicità (singolo fatto grave o episodi reiterati) attraverso colloqui con tutte le persone coinvolte (convocazione famiglie);

-scelta dell'intervento e della gestione del conflitto da parte del Consiglio di Classe, che può essere convocato in seduta straordinaria, con la supervisione del Dirigente, al fine di valutare eventuali sanzioni, supporto alla vittima e al prepotente. Si prediligeranno interventi di tipo educativo e sanzioni disciplinari di tipo ripartivo.

3) AZIONI E PROVVEDIMENTI

-Comunicazione scritta alla famiglia della vittima e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...)

-Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo dell'avviamento della procedura che porta al chiarimento dei fatti accaduti e ad eventuali provvedimenti disciplinari

-Convocazione straordinaria del cdc e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare

-Comunicazione scritta all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo

-Eventuale avvio della procedura giudiziaria: segnalazione ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Polizia Postale, Questura, Carabinieri, ecc.)

4) MONITORAGGIO

- Monitoraggio del comportamento di tutti gli alunni coinvolti con possibilità di interventi educativi di rinforzo;

- Rafforzamento del clima di dialogo e confronto all'interno della classe o del gruppo coinvolto.

5) AMMONIMENTI E SANZIONI (da contemperare con quanto contenuto nel regolamento d'Istituto):

- Richiamo verbale ed ammonizione annotata sul registro elettronico e sul diario:

Episodio a bassa/media intensità (es. litigi con insulti verbali, linguaggio violento e scurrile). Il docente che riscontra o viene a conoscenza di insulti o offese verbali reiterate a danno di uno o più alunni da parte di altri alunni fa il richiamo e annota sul registro come nota disciplinare, mettendo a conoscenza il Consiglio di Classe.

- Ammonimento con sospensione fino a 5 giorni dalle attività didattiche:

Episodio ad intensità (es. denigrazione attraverso pubblicazione di foto o video in rete). Il docente che riscontra o viene a conoscenza di tali atti, informa il Dirigente, il Referente del Bullismo ed il Coordinatore di Classe. Su parere del Dirigente Scolastico, viene convocato il Consiglio di Classe e si avvia la procedura che porta alla sospensione di uno o più giorni dalle attività didattiche. Si può optare anche per una sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative.

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Esiste infatti quella che in termini penali si chiama "culpa in vigilando" ed è alla base della responsabilità civile dei genitori.

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

SCHEDA DI SEGNALAZIONE- RILEVAZIONE ATTI DI BULLISMO- CYBERBULLISMO

Chi sei?

Vittima	Amico	Genitore	Docente	Ata

Nome e cognome.....

Ordine di scuola.....

Classe e sezione.....

DESCRIZIONE

Diffusione di storie non vere	
Esclusione da attività comuni (scolastiche o extrascolastiche)	
Diffusione di foto o video senza permesso	
Offese e insulti su whatsapp e su tutti i social network	
Esclusione dal gruppo e/o da chat	
Spintoni, calci, schiaffi.....	
Furti, danneggiamenti di beni personali	
Offese, prese in giro, denigrazioni Minacce.....	
Altro ..	

Quando?.....

Dove?.....

Come?.....

.....

Chi è stato? (bullismo individuale o di gruppo)

E' la prima volta oppure è accaduto altre volte?.....

Eri da solo?.....

Ne hai parlato con qualcuno?.....

Con chi?.....

Hai reagito? Se sì, come?.....

Gli episodi si ripetono ancora?.....

Quando è stata l'ultima volta?.....

Ti serve aiuto?.....

Chi pensi potrebbe aiutarti?.....

Data

Firma